

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6266 del 29/11/2018
Oggetto	Procedimento MOPPA3317 (ex 3552/S). Rilascio di variante non sostanziale (sostituzione pozzo) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed igienico in comune di Castelnuovo Rangone (MO). Ditta CASTELFRIGO srl
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6502 del 28/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 31 comma 3.

Procedimento MOPPA3317 (ex 3552/S)

Ditta CASTELFRIGO srl

Rilascio di variante non sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante la sostituzione di un pozzo in comune di Castelnuovo Rangone (MO) ad uso industriale (lavorazione carni suine) e igienico ed assimilati (lavaggi, irrigazione aree verdi e impianto antincendio).

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 84/2017 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena” con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

preso atto che:

- con istanza in data 21.08.2018, registrata presso questa Struttura con protocollo n. PGMO/2018/16497 in pari data, il sig. Ciriesi Roberto in qualità di rappresentante titolato alla firma della ditta CASTELFRIGO srl con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO), in via Salvador Allende n. 4/6, ha chiesto una variante non sostanziale alla concessione in essere, consistente nella sostituzione del pozzo aziendale esistente, resosi inutilizzabile per progressivo insabbiamento della colonna;
- il nuovo pozzo in progetto, che avrà le stesse caratteristiche tecniche e la medesima destinazione d'uso di quello da sostituire, verrà realizzato su terreno di proprietà della ditta richiedente CASTELFRIGO srl, con ubicazione a Castelnuovo Rangone (MO) sullo stesso mappale del pozzo esistente;
- le caratteristiche dell'opera di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura di cui all'art. 31 comma 3 del R.R. n. 41/2001;

valutato che:

1. la variante non sostanziale richiesta, consiste nella sostituzione del pozzo aziendale esistente, manufatto risalente all'anno 1988 e resosi inefficiente a causa del progressivo insabbiamento della colonna filtrante;
2. il nuovo pozzo verrà realizzato all'interno dell'area dello stabilimento, in prossimità al manufatto da sostituire, su terreno individuato catastalmente al foglio 20 mappale 190 del NCT del comune di Castelnuovo Rangone (MO);
3. la ditta richiedente si è impegnata a provvedere alla cementazione ed inertizzazione della colonna del pozzo esistente da sostituire, secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001;

verificata la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di variante non sostanziale di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica di progetto con studio idrogeologico e con relativi allegati, a firma della dott. ssa geol. Rita Ballista;
- la ditta CASTELFRIGO srl è attualmente titolare di una concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata con determina atto n. 6608 del 11/12/2017, avente le seguenti caratteristiche:
- validità della concessione: 31/12/2022;
- n. 1 pozzo in esercizio;
- portata nominale massima **3,7 l/s**;
- volume complessivamente derivabile = **40.000 mc/anno**;
- il manufatto in progetto, che sostituirà il pozzo esistente, avrà le seguenti coordinate UTM RER: X= 652.955; Y= 934.648;
- il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato "ConoideTiepido - confinato inferiore" – Codice: 2400ER-DQ2-CCI – con stato quantitativo "**buono**";
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale "**media**" ed impatto "**lieve**", la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (in cui la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:
- con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni");
- con nota Prot. n. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI di APPLICAZIONE della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data

27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della “Direttiva Derivazioni” approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;

· L’Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha verificato che l’utenza richiesta risulta compatibile con l’equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

accertata la compatibilità dell’utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa derivabile rientra nell’unica tipologia d’uso “industriale”, così come stabilito dalla concessione in essere;

verificato, inoltre che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 153 della L. R. n. 3/99, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di variante non sostanziale di concessione in oggetto;

ritenuto che:

- l’autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo in sostituzione dell’esistente, possa essere rilasciata, in quanto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. n. 41/2001, considerando inoltre quanto esposto nella relazione tecnica di progetto e alla luce dell’istruttoria tecnica svolta;

dato atto che :

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede:

la Dirigente determina

- a) di autorizzare, ai sensi del disposto dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 e fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, la ditta CASTELFRIGO srl con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO), in via Salvador Allende n. 4/6 - C.F. 01801340363, alla realizzazione di un pozzo (in sostituzione) presso lo stabilimento produttivo aziendale di Castelnuovo Rangone, con derivazione di acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso industriale (lavorazione carni suine) e igienico ed assimilati (lavaggi, irrigazione aree verdi e impianto antincendio), avente una **portata massima pari a l/s 3,7 ed un quantitativo di prelievo non superiore a mc/anno 40.000 – procedimento MOPPA3317 (ex 3552/S)**;
- b) di disporre la cementazione con inertizzazione della relativa colonna del pozzo esistente, come richiamato in premessa;
- c) di mantenere immutate le condizioni e gli obblighi riportati nel disciplinare già sottoscritto dalla ditta CASTELFRIGO srl, parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione sopra richiamato - atto n. 6608 del 11/12/2017 (titolo con scadenza al 31/12/2022);**
- d) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- e) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;
- f) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore ad euro 200,00;
- g) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- h) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;
- i) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la dottoressa Barbara Villani e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- l) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione del nuovo pozzo P1bis e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di variante non sostanziale di concessione, a quanto contenuto negli elaborati ad essa allegati richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL NUOVO POZZO

L'opera di presa è costituita da un pozzo, da ubicare in comune di Castelnuovo Rangone (MO), presso lo stabilimento produttivo aziendale, su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima.

Dati tecnici del nuovo pozzo:

- coordinate catastali: foglio 20 mappale 190 del NCT del comune di Castelnuovo Rangone (MO);
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X=652.955 Y=934.632;
- colonna tubolare con camicia in PVC del diametro Ø=mm. 125;
- profondità massima m. 118,00 dal piano campagna;
- cementazione colonna sino a metri 5 da p.c.;
- avampozzo in cemento con botola ispezionabile;
- contatore volumetrico;
- monofalda con tratto filtrante = 92÷97 m. da p.c.;
- portata nominale massima 3,7 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 4,0

1.2 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della perforazione o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 – COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampo**zzo, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la **scheda tecnica per pozzo extradomestico** fornita dalla Struttura scrivente.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/

Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/;

Istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di

rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Struttura S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;
- cementazione della colonna di metri 5,0 da piano campagna (o sino alla base dell'acquifero Ao);
- **il manufatto dovrà essere dotato di setti impermeabili per non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate, evitando la potenziale diffusione di eventuali inquinanti.**
- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.
- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia che dovrà contenere un foro del diametro di mm. 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.
- Nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscele della falda captata con acque di superficie.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate e trattati secondo le disposizioni del D.M. 10/8/2013 n. 161.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.6 Prescrizione di cautela. L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.7 Dispositivo di misurazione - Il pozzo dovrà essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua sotterranea emunta.

3.8 Tombamento pozzo esistente. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo, il concessionario dovrà produrre allo scrivente Servizio una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, circa l'avvenuto tombamento del pozzo aziendale esistente.

Tale tombamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento Regionale 20/11/2001 n° 41 e secondo quanto indicato nella relazione di progetto. Dell'avvenuto tombamento dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine.

INDICAZIONI/PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL TOMBAMENTO DEL POZZO ESISTENTE:

- 1) rimozione dell'equipaggiamento (estrazione della pompa, collegamenti idraulici ed elettrici, tubo di mandata);
- 2) chiusura dell'imbocco/testa pozzo con taglio ed estrazione della camicia, per un tratto di circa 2 metri;
- 3) demolizione dell'avampozzo;
- 4) cementazione mediante tubo con iniezione dal fondo pozzo di boiaccia cementizia;
- 5) in corrispondenza del tratto filtrante ripristinare la permeabilità idraulica con litologia di analoga granulometria;
- 6) una volta posato il dreno inserire un tappo di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- 7) realizzazione di massetto di sigillatura in calcestruzzo sulla testa del pozzo al fine di garantire idonea impermeabilizzazione dalla superficie;
- 8) ripristino finale del piano di campagna.

Art. 4 – TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione e del cantiere dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati ed alle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione.

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e
CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani

originale firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.